

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Art. 1

Approvazione del regolamento

Il regolamento del Gruppo individua l'organo competente ad approvare il rendiconto e le modalità di nomina dei responsabili della gestione amministrativa e della contabilità, nelle figure del tesoriere e del direttore amministrativo, che durano in carica fino a fine legislatura e a cui spettano la disciplina, le modalità e i criteri di utilizzo dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il Presidente è autorizzato ad attivare conti correnti bancari e postali.

Il Presidente ed il tesoriere operano sugli stessi.

ART. 2

Locali, attrezzature e contributi destinati al Gruppo parlamentare

1. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore del gruppo parlamentare, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza del Senato, sono destinati dal Gruppo esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

ART. 3

Gestione contabile e finanziaria del gruppo

1. Il Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza del Senato che disciplinano le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Gruppo si avvale di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza del Senato con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.
4. Il Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, nel proprio sito *internet* liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza del Senato.
5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato dal Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza del Senato. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito *internet* di ciascun gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato.

6. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza del Senato approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura nonché in caso di scioglimento del Gruppo. In tale ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali i cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa.
7. La quota non spesa e restituita di cui al comma 6 confluisce in appositi fondi istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte ad eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.